

LA TRANSAZIONE FISCALE E L'AGENZIA DELLE ENTRATE **di Eros Ceccherini**

Della transazione fiscale si occupa l'articolo 182 ter della L.f. introdotto con il D.Lgs 9 gennaio 2006 n. 5 e successivamente modificato ed integrato con il c.d. "correttivo", entrato in vigore il 1° gennaio 2008, D.Lgs 22 settembre 2007 n. 169.

Il legislatore, rispetto alla previgente normativa in materia di «transazione fiscale»¹, ha drasticamente ridimensionato gli obiettivi e la portata applicativa riservando la «transazione fiscale» alle sole ipotesi di «concordato preventivo» e «ristrutturazione dei debiti».

E' stato da più parti chiarito che la "transazione fiscale" è un procedimento endoconcorsuale e non gode di alcuna autonomia se non è inserito all'interno del piano di cui all'art. 160 della L.f per quanto riguarda il "concordato preventivo" oppure all'interno degli "accordi per la ristrutturazione dei debiti" ex art. 182 bis L.f.

¹ Legge 8 agosto 2002 n. 178. – Il comma 3° dell'art. 3 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178, aveva introdotto una serie di misure volte a potenziare l'attività di riscossione dei tributi, (e' necessario premettere che tale norma e' stata già abrogata con l'art. 151 del D.Lgs. 6/2006 con effetto dal 16 gennaio 2006). Questa norma si rivolgeva a tutte le fattispecie per le quali potesse essere accertata la maggiore economicità e proficuità di un accordo transattivo, rispetto all'attivazione delle «normali» procedure di riscossione coattiva del debito stesso.

La norma, in vigore dal 23 febbraio 2003, appariva estremamente innovativa, ponendosi nel solco delle sempre più numerose agevolazioni concesse ai contribuenti per assolvere i propri debiti fiscali, tutte finalizzate a soddisfare l'esigenza di certezza nella realizzazione del credito erariale, senza aggravare inutilmente le condizioni economiche del debitore. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del d.l. n. 138/2002 si applicavano esclusivamente in presenza di tutte le seguenti rigorose condizioni:

- carichi iscritti a ruolo;
- crediti il cui gettito era di esclusiva spettanza dello Stato (restavano escluse, ad esempio, le addizionali Irpef il cui gettito e' attribuito agli enti locali);
- crediti per i quali era già iniziata l'azione esecutiva (esecuzione del pignoramento, atto che segnava l'avvio dell'espropriazione forzata);
- comprovata convenienza per l'Agenzia delle entrate, con riferimento a criteri di maggiore economicità e proficuità rispetto alla riscossione coattiva intrapresa dal concessionario, qualora nel corso della procedura emergeva uno stato di insolvenza del debitore o lo stesso fosse sottoposto a procedura concorsuale.

In ordine a tale ultimo requisito, la norma imponeva che l'atto di transazione fosse approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione (articolo 6, d.lgs. n. 112/1999), acquisiti, altresì, «gli ulteriori pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge».

Con l'evidente fine di contenere il procedimento in termini brevi, la legge prescriveva che gli organi tenuti ad esprimere il proprio parere lo rendessero nei 45 giorni successivi alla richiesta da parte del direttore dell'Agenzia – e non dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente – con l'eventuale mancato rilascio del parere che era configurato come silenzio-assenso. Sarà la circolare n. 8 del 4 marzo 2005 emanata dall'Agenzia delle Entrate che, nell'ottica di una corretta applicazione della legge 8 agosto 2002 n. 178 ed al fine di evitare forti rischi di «revocatorie» (a seguito di transazioni stragiudiziali che potessero ledere la par condicio creditorum), cercherà di fare chiarezza, o meglio indicare agli uffici l'esatto comportamento da tenere, ed indicherà l'iter consigliato con particolare riferimento alle richieste di transazione formulate da debitori non assoggettati a procedure concorsuali alle quali gli Uffici dovranno conformarsi al fine di assicurare l'uniformità delle procedure per l'acquisizione e l'inoltro delle istanze provenienti dai contribuenti, nonché di evitare che – in mancanza di un esame preliminare – l'inoltro indiscriminato alla competente struttura centrale dell'Agenzia determini ritardi nell'istruttoria delle proposte per le quali sussistano quantomeno i presupposti di legge. In quanto compatibili, queste prime prescrizioni si applicano anche alle istanze di transazione dei tributi iscritti a ruolo nei confronti dei debitori assoggettati al fallimento o ad una delle altre procedure concorsuali disciplinate dal R.d. n. 267 del 1942, ovvero all'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 270 del 1999 e successive modificazioni.

La possibilità di transare i debiti tributari, purché essi siano "amministrati dalle agenzie fiscali", ivi compresi " i "relativi accessori" (interessi, soprattasse e sanzioni), è apparsa un'importante innovazione, in linea con la filosofia complessiva della riforma, anche per il fatto che oggetto della transazione possono essere tutti i tributi aventi natura chirografaria (per la verità sono ben pochi, fatta eccezione per gli accessori e non tutti) ed i crediti assistiti da privilegio (e quindi anche quelli aventi caratteristiche di privilegio speciale²), soltanto se "*la percentuale, i tempi pagamento e le eventuali garanzie non [sono] inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali*"

L'art. 183 *ter* ricomprende tra i tributi oggetto della transazione soltanto quelli "*amministrati dalle agenzie fiscali*" e quindi esclude espressamente tutti i tributi locali, provinciali e regionali, salvo che non siano amministrati direttamente dalle agenzie fiscali ed esclude anche quelli che, seppur amministrati dalle agenzie fiscali, costituiscono "*risorse proprie dell'Unione europea*".

Le problematiche che, nel breve periodo di vigenza, sono sorte da parte della dottrina su questa nuova disposizione sono molteplici. E' necessario per primo approfondire il concetto di "indisponibilità del credito fiscale", anche se tale principio appare anacronistico per la moltitudine di istituti oramai sorti nel sistema tributario quali strumenti deflattivi del contenzioso tributario³ e quindi tutti quanti tendenti ad una riduzione o dilazione della pretesa fiscale. Nonostante che da più parti si invochi il superamento di tale principio, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 40 del 18 aprile 2008 di cui in seguito analizzeremo alcuni aspetti, ribadisce che "*non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso [credito tributario] al di fuori della specifica disciplina di cui all'art. 182 *ter**" anche per il fatto che tale "*disciplina normativa, in quanto derogatoria di regole generali, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva (articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale)*". L'Agenzia delle entrate con tale enunciazione sottolinea il fatto che il legislatore ha derogato al principio generale, andando oltre ciò che il principio generale imporrebbe, ed è proprio per questa caratteristica derogatoria che non è possibile, a parere dell'Agenzia, interpretare l'art 183 *ter* se non per il tenore letterale della norma senza effettuare alcune analogia o estensione.

² Si tratta delle ipotesi di iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione. L'art. 77 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che "*decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati*".

³ Queste procedure sono: a) l'Accertamento con adesione o Concordato, *ex artt.* 1-13, d.lgs. 218/97; b) la Conciliazione giudiziale, *ex art.* 48, d.lgs. 546/92, così come sostituito dall'art. 14, comma primo, d.lgs. 218/97; c) la Definizione degli atti di accertamento (l'Acquiescenza), *ex art.* 15, d.lgs. 218/97; d) la Definizione degli atti di accertamento derivanti dai controlli automatici e dal controllo formale delle dichiarazioni, *ex artt.* 2 e 3, d.lgs. 462/97; e) la Definizione agevolata delle sole sanzioni contenute in un atto di contestazione o in un atto contestuale all'avviso di accertamento, *ex artt.* 16, comma terzo, e 17, comma secondo, d.lgs. 472/92; f) l'Autotutela, *ex art.* 68, comma primo, d.p.r. 287/92, *ex art.* 2, d.l. 564/94, *ex d.m.* 37/97, *ex art.* 43, d.p.r. 600/73, *ex art.* 2 *quater*, commi primo *bis* e primo *quinquies*, d.l. 564/94; g) il Ravvedimento, *ex art.* 13, d.lgs. 472/97; h) l'Interpello, nelle sue diverse articolazioni dell'Interpello preventivo antielusivo, *ex art.* 21, l. 413/91; dell'Interpello per la disapplicazione di norme antielusive, *ex art 37 bis*, comma ottavo, d.p.r. 600/73; dell'Interpello ordinario o generalizzato, *ex art.* 11, l. 112/00 e d.m. 209/01; dell'Interpello internazionale, *ex art.* 8, d.l. 269/03.

Un ulteriore motivo per considerare superato il principio dell'indisponibilità del credito fiscale, nel caso della transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, è il fatto che per transare, ex art. 1965 Cod. Civ., occorre disporre dei diritti che formano oggetto della lite, altrimenti la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità. E' del tutto evidente che dal momento in cui è stato introdotto l'istituto della transazione non appare verosimile trattare ancora l'indisponibilità del credito fiscale, considerando opportuno superare l'antico retaggio di cui all'art. 49 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che recita: *«Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione»*. Sull'argomento il Consiglio di Stato, anche se riferito alla legge 178/2002, ha affermato che *«la norma lascia emergere con chiarezza le linee portanti del nuovo istituto che consente – al verificarsi delle condizioni date – di concludere un ragionevole accordo transattivo che, senza incidere sulla materia imponibile ma in deroga al tradizionale principio della indisponibilità del credito tributario, rende possibile per l'Amministrazione Finanziaria conseguire un più proficuo introito rispetto a quello ottenibile dallo sviluppo delle procedure esecutive. L'interesse pubblico perseguito induce pertanto a ritenere che il peculiare accordo, con effetti transattivi, introdotto dalla norma sia idoneo ad esplicare i suoi effetti non solo nel caso di sussistenza di liti attuali, instaurate in tema di rapporti tributari sfociati nella iscrizione a ruolo, ma, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, estenda la sua portata a tutti i crediti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rivelatisi insolventi, evitando in tal modo la stessa insorgenza di episodi contenziosi»*.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40 del 18 aprile 2008, pur se emanata con del ritardo rispetto a quando è entrato in vigore l'art. 182 *ter* prima versione, è apprezzabile per lo sforzo che l'Amministrazione ha fatto nel rappresentare agli Uffici l'istituto del "concordato preventivo" e degli "accordi di ristrutturazione dei debiti" e nel messaggio che invia agli stessi sulla "ratio" della nuova norma fondata sull' *«esigenza di voler privilegiare la composizione concordata della crisi oppure la valorizzazione degli accordi negoziali, evitando così, per quanto possibile, il dissesto irreversibile dell'imprenditore commerciale»*. E' in quest'ottica di maggiore sensibilità verso *«la conservazione delle componenti positive dell'impresa»* e contestualmente la necessità di adeguarsi agli altri stati membri dell'Unione europea che l'Agenzia invita *«gli Uffici, in sede di valutazione dell'accordo [a tenere] conto anche degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell'occupazione, la continuità dell'attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale (ad esempio, la tipologia dell'attività svolta, le diverse componenti positive di bilancio, la consistenza immobiliare e la presenza di eventuali garanzie)»*.

La Circolare in commento, pur se apprezzabile per le motivazioni sopra dette, non è condivisibile su alcune posizioni fondamentali che costituiscono la parte essenziale per l'applicazione della transazione al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Soltanto se l'attuale posizione dell'Agenzia delle entrate sarà modificata l'istituto della transazione potrà pienamente

adempiere a quegli scopi che anche la stessa Agenzia considera fondanti della riforma fallimentare.

La Circolare nel commentare i “*presupposti oggettivi*” della transazione informa che “*la norma individua in maniera tassativa le tipologie di crediti tributari che possono formare oggetto della transazione fiscale*”. Si condivide l’esclusione dalla transazione dei tributi locali (quali ad esempio l’ICI, la TARSU, la TOSAP, l’imposta sulle pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni), si condivide che l’IRAP possa costituire tributo oggetto di transazione in quanto, pur dando luogo ad un gettito non erariale, è amministrata dall’Agenzia delle entrate. Non si condivide l’esclusione dell’IVA dalla transazione, anche per il fatto che la stessa Amministrazione appare incerta su tale scelta, tanto da auspicarsi un consolidamento della giurisprudenza in merito che le consenta in seguito di assumere un orientamento più preciso. Non era questa la posizione che molti si aspettavano, nonostante che già alcuni Uffici si fossero espressi in tal senso⁴: non è certo l’IVA un tributo, seppur amministrato dall’Agenzia delle entrate, che possa essere considerato risorsa propria dell’Unione europea. L’Agenzia delle entrate sostiene che la Direttiva CEE del 28 novembre 2006, n. 112 (“*Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto*”) afferma che “*in applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti dall’IVA, ottenute applicando un’aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie*”.

E’ chiaro che la Unione europea attinge le proprie risorse dagli Stati membri e che tra le risorse che la stessa attinge una parte del gettito è commisurata all’*Imposta sul valore aggiunto*: essa risulta dall’applicazione di una data aliquota ad un imponibile determinato in modo uniforme⁵, pertanto, non si tratta di un’effettiva risorsa propria basata su un’imposta riscossa a livello nazionale, ma soltanto di un modo per calcolare il contributo di uno Stato membro.

La *risorsa propria basata sul Reddito nazionale lordo* risulta dall’applicazione ad una base imponibile, rappresentante la somma dei prodotti nazionali lordi ai prezzi di mercato, di un’aliquota da fissare ogni anno nel quadro della procedura di bilancio. Essa è calcolata in funzione della differenza fra la spesa ed il gettito delle altre risorse proprie ed è entrata che rappresenta la risorsa «chiave» dell’Unione europea, ma, rapportandola all’entrata complessiva dell’IVA nazionale, la parte trasferita all’Unione europea costituisce una piccola entità, per di più commisurata su altro parametro, in quanto calcolata sul 50% dello 0,5%

⁴ Parere negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate di Milano alla falciata del credito IVA nella transazione fiscale nel concordato preventivo Giovenzana Foto Cine Ottica srl. – Sentenza (decreto) Tribunale di Milano n. 13728/07 del 25.10.2007 – Rel. Est. Dott. B. Quatraro .

⁵ Dal 1988 al 1994 l’imponibile non poteva superare il 55% del Prodotto nazionale lordo degli Stati membri. Dal 1995 il limite diminuì al 50% del Prodotto nazionale lordo per gli Stati membri il cui Prodotto nazionale lordo pro capite era inferiore al 90% della media comunitaria. Fra il 1995 ed il 1999 il nuovo limite fu esteso progressivamente a tutti gli Stati membri. L’aliquota massima di prelievo dell’imposta sul valore aggiunto era originariamente fissata all’1% dell’imponibile. Dal 1986, questo massimale fu aumentato all’1,4%, al fine di sostenere i costi dell’allargamento a Spagna e Portogallo. Tuttavia, la decisione sulle risorse proprie del 1994 dispose, per ragioni di equità, il graduale ritorno al limite dell’1% fra il 1995 ed il 1999. Negli anni 2002-2003, l’aliquota massima venne ridotta allo 0,75% e, dal 2004, allo 0,50%.

del P.N.L. Tutto ciò non vuol dire che l'Unione europea non abbia una compartecipazione al gettito e non vuol neppure dire che tale entrata non costituisca una risorsa dell'Unione, ma ciò non vuol dire che il gettito Iva nazionale costituisca una risorsa propria in senso stretto dell'Unione europea. Per le sopra considerate precisazioni sarebbe auspicabile che l'Amministrazione finanziaria rettificasse la sua posizione e considerasse l'IVA, come già ha fatto per gli interessi e le sanzioni, oggetto di transazione fiscale.

Relativamente al paragrafo "*Crediti aventi ad oggetto un recupero di aiuti di Stato*" ed in particolare alla Comunicazione n. 2007/C-207/05 citata dall'Agenzia per sostenere "*che i crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili non possono costituire oggetto di transazione fiscale, né di falcidia in sede di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti*", troviamo una tesi che non appare condivisibile in quanto tale Comunicazione tratta la problematica degli aiuti di Stato concessi nella generalità dei casi e non del caso specifico degli aiuti di Stato (sotto forma di riduzione delle imposte dirette) concessi con norme che *ab origine* non presupponevano tale incompatibilità, ma che poi sono state dichiarate dall'Unione europea in palese contrasto con le regole della concorrenza⁶. Appare criticabile che la citata comunicazione privilegi "*la cessazione immediata dell'attività del beneficiario*", nell'ipotesi in cui non venga effettuato il rimborso, rispetto alla prosecuzione dell'impresa nell'ottica dei presupposti che anche l'Amministrazione finanziaria avanza nel paragrafo "*Valutazione della proposta di transazione*".

In tali circostanze sarebbe opportuno verificare l'elemento oggettivo che ha fatto dichiarare determinati benefici "aiuti di Stato" e secondo la tipologia far rientrare o meno i tributi in oggetto tra quelli transabili, prima di escluderli tutti a priori senza un'accurata valutazione delle cause e delle circostanze per cui l'impresa avrebbe usufruito delle predette agevolazione sotto forma di riduzione delle imposte.

Infine nel paragrafo "*consolidamento del debito fiscale*" l'Amministrazione finanziaria precisa "*che la disciplina normativa non dispone la preclusione di ulteriore attività di controllo ... in caso di transazione fiscale*" e tale precisazione pone l'interrogativo più pesante rispetto all'intera circolare: in sostanza, l'Amministrazione non pone alcun limite ad accertamenti post transazione e quindi, nonostante che l'art. 182 *ter* imponga al contribuente, richiedente la procedura di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione dei debiti, il deposito (all'Ufficio competente) "*della copia delle dichiarazioni fiscali per le quali*

⁶ La Repubblica italiana è stata condannata alle spese, questa è la conclusione della Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea in data 01.06.2006. Questo il fatto. Il 7 giugno 2002, la Commissione delle Comunità europee notificava al governo italiano la decisione con cui la Commissione stessa rilevava che l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta a favore di società per azioni, a partecipazione pubblica maggioritaria, istituite ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, costituiscono aiuti di Stato, ma tali aiuti non sono compatibili con il mercato comune. Pertanto, la Commissione invitava l'Italia ad adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare, presso i beneficiari, gli aiuti illegittimamente concessi. Il recupero è produttivo di interessi, decorrenti dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. La Corte di Giustizia Europea, con la Sentenza del 01.06.2006, ha condannato l'Italia per non aver provveduto al recupero dei finanziamenti erogati alle aziende a partecipazione pubblica citate e considerati come aiuti di Stato illegittimi

non è pervenuto l'esito dei controlli automatici e copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda "al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale" affinché l'Ufficio, non oltre trenta giorni, proceda alla "liquidazione ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dei ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario", vi potrà essere un'ultrattività dell'Amministrazione finanziaria per la "determinazione del debito tributario superiore rispetto a quello attestato nella certificazione rilasciata al debitore". L'Amministrazione conclude facendo presente che "l'accettazione della proposta e la sua successiva omologazione, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, non preclude all'Ufficio il successivo esercizio dei poteri di controllo della relativa dichiarazione, che il contribuente avrà presentato successivamente alla omologa della transazione fiscale".

Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti la situazione si complica in quanto l'Amministrazione finanziaria non verrà mai ad un accordo su nessuna delle questioni sollevate e quindi per quella parte di debito l'imprenditore commerciale sarà obbligato ad "assicurare il regolare pagamento", mentre per quanto riguarda il concordato preventivo la posizione dell'Amministrazione finanziaria appare fuorviante in quanto l'art. 184 L.f. chiaramente indica che una volta che il concordato è stato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura tanto più quando il debito tributario (ovviamente maturato sino alla data di presentazione della domanda) è stato certificato dall'Ufficio.

La posizione espressa dall'Agenzia delle entrate con circolare 40/2008 non facilita in alcun modo l'introduzione della transazione fiscale nel concordato preventivo o nell'accordo per la ristrutturazione dei debiti e quindi ci dobbiamo porre l'interrogativo se sia possibile nel concordato preventivo baipassare la transazione fiscale prevista dall'art. 182 *ter* e falciadiare comunque il debito tributario inserendolo in apposite classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Su tale punto l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la falcidia del credito tributario è "ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui all'art. 182 *ter*, mentre va esclusa nel caso in cui, con il piano richiesto dall'articolo 160 della L.f. ai fini del concordato preventivo, ovvero nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 *bis* della L.f., la proposta di transazione fiscale non sia formulata in conformità alle disposizioni predette"

A questo punto la *querelle* si complica, nel senso che è da considerarsi prevalente la norma concorsuale sulla norma tributaria e quindi è giustificato un piano ex art. 160 L.f., anche senza transazione fiscale, che preveda la falcidia dei crediti tributari, oppure è prevalente la norma tributaria e quindi, per il principio "dell'indisponibilità del credito fiscale", non è possibile transare se non quando vi sia una norma derogatoria, come nel caso di specie è l'art. 182 *ter*. La prima ipotesi appare più idonea a rispettare quanto l'art. 160 L.f. prevede in merito al fatto che possono non essere soddisfatti parzialmente i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca (salvo alcune verifiche) senza preclusione alcuna sulla tipologia del credito, con un'unica differenza che applicando questa ipotesi non possono rientrare tra i debiti concordatari quelli tributari da accertare entro i

termini prescrizionali e quindi potrebbe essere giustificata l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, mentre con la transazione fiscale tutti i debiti saranno oggetto di concordato.

Sarebbe stato auspicabile che l'Agenzia delle entrate, con la circolare in commento, avesse interpretato le norme concorsuali con maggior senso "teleologico", come ben fa nel paragrafo sulla *"Natura chirografaria e privilegiata del credito – Crediti iscritti e non iscritti a ruolo"*, quando, dovendosi esprimere in merito all'ambito applicativo della transazione fiscale riguardo ai crediti assistiti da privilegio iscritti o non iscritti a ruolo, recita: *"è dato ritenere - in sintonia con la ratio sottesa all'istituto, nella specie volta a valorizzare gli accordi negoziali per ridurre l'intervento giudiziale ed evitare, per quanto possibile, il dissesto irreversibile dell'imprenditore commerciale – che possono costituire oggetto di transazione anche i crediti privilegiati non iscritti a ruolo"*.